

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1013)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GARIBALDI, ALIVERTI, PINTUS, MERIGGI,
SCLAVI e COVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1984

Istituzione della seconda Facoltà di medicina e chirurgia
dell'Università di Pavia con sede in Varese

ONOREVOLI SENATORI. — A partire dall'anno accademico 1972-1973, per iniziativa congiunta dell'università di Pavia, della regione Lombardia, dell'ospedale regionale e degli enti locali varesini ha avuto inizio l'utilizzazione, ai fini dell'insegnamento per il corso di laurea in medicina e chirurgia, delle strutture dell'ospedale regionale di Varese. L'iniziativa, riconoscendo i contenuti eminentemente professionali della formazione del medico, rispondeva fundamentalmente all'esigenza di garantire, mediante una stretta collaborazione tra università, strutture sanitarie ed enti locali, una migliore qualificazione teorico-pratica degli studenti in medicina; consentendo sia una più razionale distribuzione territoriale dell'utenza studentesca sia l'utilizzazione, anche ai fini dell'insegnamento, di strutture sanitarie altamente qualificate. Infatti, in previsione della auspicata riforma degli studi medici, si ritenne che il migliore risultato, sul piano

della qualità della formazione, potesse essere immediatamente perseguito, più che attraverso l'avvio di autonome iniziative locali, mediante il decentramento e l'integrazione su scala regionale delle attività universitarie esistenti rivolte alla formazione sia dei medici che degli specialisti. Oltretutto, Varese, come sede di insediamento di attività didattiche e scientifiche a livello universitario nel settore biomedico, era già stata individuata a livello degli organi di programmazione regionale (delibera del Consiglio regionale della Lombardia del 24 settembre 1981) anche per motivi di carattere socio-economico e culturale.

La dislocazione al centro di un'area densamente popolata, caratterizzata da una elevata concentrazione di attività economiche nel settore terziario e nel settore industriale; le caratteristiche delle infrastrutture esistenti nonchè della domanda di qualificazione universitaria e i flussi studenteschi

verso le università di Milano e di Pavia, fanno di Varese una sede ottimale per la localizzazione di attività di livello universitario rivolte ad un ampio bacino di utenza comprendente aree importanti del nord della Lombardia nonché aree contigue del Piemonte e del Canton Ticino.

D'altra parte l'ospedale regionale di Varese, in quanto sede di molteplici attività didattiche e di ricerca facenti capo alle università lombarde, aveva da tempo dimostrato una vocazione e una capacità organizzativa nel settore della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario e della qualificazione post-laurea dei laureati in medicina.

In tale contesto, l'università di Pavia ha provveduto ad organizzare sia i corsi del primo che del secondo triennio della facoltà di medicina utilizzando strutture ospedaliere messe a disposizione dall'ospedale regionale e strutture extra-ospedaliere messe a disposizione dagli enti locali varesini, come detto, dall'anno accademico 1972-1973, configurando negli anni successivi il complesso organizzativo di un intero corso di laurea.

In particolare l'università di Pavia ha provveduto ad organizzare l'attività didattica nella sede varesina secondo i criteri del corso di laurea. Ha provveduto cioè allo sdoppiamento della maggior parte dei propri corsi. In questo modo si è anche costituito un corpo docente omogeneo, formato da professori ordinari, straordinari e associati che configura di fatto l'ossatura della facoltà. Tutto questo anche mediante la istituzione di centri di ricerca universitari, sempre presso le strutture ospedaliere di Varese, a supporto dell'attività didattica e scientifica, opportunamente convenzionati fin dagli anni 1974-75; centri che coprono le principali aree disciplinari dei settori clinici e sperimentali.

Dopo oltre un decennio di attività didattico-scientifica è consentito formulare un bilancio positivo dell'iniziativa e ritenere che essa vada consolidata secondo il naturale ed indispensabile sbocco della istituzione di una seconda facoltà di medicina dell'università di Pavia con sede in Varese.

Si tenga altresì presente che l'utenza, nell'ultimo quinquennio, si è stabilizzata sia per quanto attiene al numero di studenti che alle immatricolazioni. Il numero complessivo degli studenti nell'ultimo quinquennio si è infatti attestato attorno ai 1.500 e le immatricolazioni attorno alle 200 ogni anno, contestualmente alla stabilizzazione della quota complessiva (e parziale) degli studenti in medicina nella sede pavese. Lo stesso dicasi per la provenienza geografica degli studenti che corrisponde alle aree del bacino in precedenza indicato.

Sta di fatto che nell'ultimo quinquennio sono stati mediamente svolti cinquanta corsi annuali di cui sette corsi di titolarità da professori ordinari o straordinari e ventisei svolti come corsi di titolarità da professori associati o da professori incaricati, e i rimanenti da primari ospedalieri liberi docenti sotto forma di corsi liberi pareggiati; inoltre, che la disponibilità di strutture per la didattica e la ricerca è stata garantita da accordi convenzionali con l'ospedale regionale, l'unità sanitaria locale n. 3 e l'amministrazione provinciale di Varese; che nella sede varesina sono state costituite sezioni staccate di quattro dipartimenti istituiti presso l'università di Pavia; che l'utilizzazione delle strutture e del personale ospedaliero per l'attività didattica delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali è stata ed è assicurata da apposite convenzioni.

Sulla base dei sommari dati sopra riportati e in considerazione delle peculiari caratteristiche assunte nel passato decennio dall'iniziativa avviata nel 1972-73 dall'università di Pavia, la formalizzazione della seconda facoltà di medicina dell'università di Pavia con sede in Varese appare oltre che indispensabile, coerente e razionale anche al fine di consentire un uso corretto delle risorse umane e materiali ad oggi investite i cui servizi non sembrano ormai più rinunciabili.

Il disegno di legge che si propone all'attenzione del Parlamento col fine di regolare anche formalmente la situazione in atto consta di dieci articoli e due tabelle.

All'articolo 1 si sanziona l'istituzione della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Pavia, con sede in Varese e si stabilisce che le relative competenze giuridico-istituzionali ed organizzative sono di pertinenza della seconda facoltà.

Con l'articolo 2 si fa carico all'università di Pavia di adeguare lo statuto della prima facoltà in rapporto alle esigenze di ordinamento della seconda facoltà; nonchè a procedere agli opportuni adeguamenti del proprio piano di sviluppo edilizio.

All'articolo 3 vengono precisati le modalità e la composizione del consiglio di facoltà, gli incumbenti relativi e quelli connessi all'eventuale impossibilità di costituirlo.

Con l'articolo 4 si offre l'opportunità a docenti, ricercatori e assistenti operanti nella sede di Varese, per l'anno 1984-1985, di optare per l'assegnazione alla sede medesima; inoltre la stessa facoltà di opzione

è prevista per liberi docenti per quanto riguarda il rapporto a contratto ovvero di titolari di corso libero pareggiato.

All'articolo 5 si fissano le condizioni per la creazione di dipartimenti, la loro articolazione, il loro funzionamento, nonchè degli istituti e dei centri di ricerca, sotto il profilo didattico e della ricerca.

L'articolo 6 detta disposizioni relative alla dotazione organica di personale docente, tecnico, amministrativo ed ausiliario ed all'eventuale distacco di personale non docente.

L'articolo 7 detta disposizioni per eventuali convenzioni finalizzate al conseguimento di strutture per l'espletamento di attività didattiche e di ricerca.

L'articolo 8 postula l'eventualità di un contingentamento del numero di studenti da ammettere alla seconda facoltà.

Gli articoli 9 e 10 hanno carattere afferente a principi generali di diritto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'anno accademico 1985-1986 è istituita, presso l'università statale di Pavia, la seconda facoltà di medicina e chirurgia con sede in Varese, comprendente il corso di laurea in medicina e chirurgia.

Alla seconda facoltà di medicina sono trasferite, per effetto della presente legge, tutte le competenze riguardanti gli insegnamenti nelle attività didattiche organizzate dall'università di Pavia in Varese per il corso di laurea in medicina e chirurgia e per le scuole di specializzazione, perfezionamento, e dirette a fini speciali in discipline medico-chirurgiche. Sono altresì trasferite le attribuzioni e le competenze finora esercitate dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Pavia per quanto riguarda il funzionamento dei centri di ricerca istituiti presso le strutture assistenziali dell'ospedale regionale di Varese nonché le competenze attinenti ai rapporti convenzionali con la regione Lombardia e con le strutture sanitarie pubbliche e private ai fini della loro utilizzazione per i compiti didattici e di ricerca nel corso di laurea in medicina e chirurgia e nelle scuole di specializzazione, perfezionamento e dirette a fini speciali.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge l'università di Pavia provvede, mediante apposite deliberazioni degli organi accademici competenti, ai fini dell'adeguamento del proprio statuto, a formulare le opportune proposte di modifica dello stesso per quanto attiene agli ordinamenti didattici della seconda facoltà di medicina e chirurgia nonché delle scuole di specializzazione, perfezionamento e dirette a

fini speciali, tenuto conto delle attività didattiche complessive afferenti alla seconda facoltà, anche senza l'osservanza dei termini previsti dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

L'università di Pavia è altresì autorizzata a rivedere il proprio programma di edilizia generale e dipartimentale di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, e alla legge 6 marzo 1976, n. 50, tenuto conto delle nuove esigenze derivanti dall'istituzione della seconda facoltà di medicina e chirurgia. Il piano particolareggiato riguardante l'insediamento e lo sviluppo delle strutture didattiche e di ricerca della seconda facoltà di medicina e chirurgia entra a far parte integrante del programma per l'edilizia generale e dipartimentale dell'università di Pavia.

Art. 3.

In sede di prima applicazione della presente legge, fanno parte del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Pavia i professori ordinari, straordinari e associati i quali, per effetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 4, siano stati assegnati alla seconda facoltà. Qualora, a seguito dei passaggi e delle opzioni previste al citato articolo, la componente costituita dai professori ordinari e straordinari risulti formata da un numero di membri inferiore a tre, si provvede alla sua integrazione mediante elezione, conformemente alle norme previste dall'articolo 51 della legge 14 agosto 1982, n. 590. Qualora il consiglio di facoltà non possa essere costituito per carenza di membri di diritto, si procede alla nomina di un comitato tecnico ordinatore secondo le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

Entro sessanta giorni dalla costituzione del consiglio di facoltà si provvede alla nomina delle rappresentanze elettive degli studenti e, qualora ne ricorrano le condizioni, delle altre componenti previste dall'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Del consiglio di facoltà entrano a far parte i professori a contratto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I professori a contratto esprimono voto consultivo sulle materie di pertinenza esclusiva del consiglio di facoltà; gli stessi hanno diritto di voto su materie di pertinenza del consiglio di corso di laurea di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Limitatamente ai primi cinque anni dalla promulgazione della presente legge, ai fini della partecipazione al consiglio di facoltà i docenti, cui la facoltà di medicina e chirurgia abbia assegnato continuativamente nei tre anni accademici precedenti l'approvazione della presente legge un corso libero pareggiato presso la struttura didattica di Varese, sono equiparati ai professori a contratto

Art. 4.

Entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge i professori ordinari, straordinari e associati che abbiano svolto, a seguito di apposita deliberazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Pavia, nell'anno accademico 1984-1985, un corso di titolarità presso le strutture didattiche di Varese possono optare per l'assegnazione alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Analoga opzione è consentita ai ricercatori e agli assistenti che abbiano svolto nello stesso anno accademico attività didattica integrativa dei corsi ufficiali organizzati dalla facoltà di medicina e chirurgia in Varese.

Entro gli stessi termini i liberi docenti, cui la facoltà di medicina abbia assegnato un corso libero pareggiato ai sensi dell'articolo 60 del regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, possono optare per l'assegnazione alla seconda facoltà di medicina e chirurgia in qualità di professori a contratto, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero conservare la posizione di liberi docenti titolari di corso libero pareggiato.

Art. 5.

Le strutture di cui si avvale la seconda facoltà di medicina e chirurgia per l'espletamento dei propri compiti istituzionali si organizzano in dipartimenti, istituti e centri di ricerca.

È consentita la costituzione presso le strutture operanti in Varese di sezioni dipartimentali quali articolazioni dei dipartimenti istituiti presso l'università di Pavia. Le sezioni dei dipartimenti già operanti in Varese al momento dell'approvazione della presente legge possono continuare ad operare come articolazioni del dipartimento di appartenenza. I dipartimenti provvedono mediante il proprio regolamento interno a disciplinare i rapporti tra le sezioni tenendo conto della loro localizzazione presso le strutture in Varese.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge si provvede ad adeguare le norme di funzionamento dei centri di ricerca istituiti in Varese, per quanto attiene all'espletamento delle funzioni didattiche e di ricerca, alle ipotesi previste dagli articoli 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Al fine di garantire una adeguata disponibilità di strutture per l'espletamento delle attività didattiche e di ricerca della seconda facoltà di medicina e chirurgia, l'università di Pavia è autorizzata ad acquisire, direttamente o mediante contratti o convenzioni con enti pubblici e privati eventualmente riuniti in consorzio, le strutture necessarie.

Art. 6.

La dotazione organica di professori ordinari, straordinari e associati e di ricercatori assegnati alla seconda facoltà di medicina e chirurgia è riportata nella allegata tabella A. Con apposito provvedimento il Ministro della pubblica istruzione provvede ad incrementare la dotazione organica dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e di assistente dell'università di Pavia in modo da consentire, tenuto conto delle opzioni e dei passaggi di cui al pre-

cedente articolo 4, la disponibilità per la seconda facoltà di medicina e chirurgia dei posti non ricoperti.

L'università di Pavia è autorizzata a distaccare proprio personale tecnico, amministrativo e ausiliario presso gli uffici amministrativi, i dipartimenti, gli istituti e i centri di ricerca istituiti in Varese, di cui si avvale la seconda facoltà di medicina e chirurgia. Analogamente a quanto previsto al primo comma per il personale docente, il Ministro della pubblica istruzione provvede ad assegnare all'università di Pavia un numero di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario in disponibilità alle strutture di cui si avvale la seconda facoltà di medicina e chirurgia in misura e secondo le qualifiche indicate nella allegata tabella B.

Art. 7.

I rapporti tra università di Pavia e regione Lombardia e tra università di Pavia e unità sanitaria locale competente per l'utilizzazione delle strutture sanitarie, ai fini delle attività didattiche e di ricerca della seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono regolati da apposite convenzioni stipulate in base a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dai relativi decreti interministeriali del 9 novembre 1982.

L'università di Pavia è autorizzata a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di garantire la disponibilità di strutture per l'espletamento delle attività didattiche e di ricerca della seconda facoltà di medicina e chirurgia relativamente agli insegnamenti preclinici.

Art. 8.

Al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività didattiche e scientifiche per la migliore preparazione degli studenti, il consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia può determinare il numero massimo delle iscrizioni ai corsi ad essa afferenti. Il provvedimento di limitazione delle iscrizioni è adottato, su proposta della facoltà, dal consiglio di amministrazione dell'università.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli anni 1985 e successivi.

Art. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le vigenti norme dell'ordinamento universitario.

TABELLA A

POSTI DI PROFESSORE ORDINARIO ASSOCIATO E DI RICERCATORE ALLA SECONDA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DI PAVIA

Professori ordinari e straordinari . . .	25
Professori associati	38
Ricercatori	30

TABELLA B

POSTI DI PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO ALLA SECONDA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DI PAVIA

Area funzionale amministrativo-contabile

Collaboratore amministrativo . . .	1
Assistenti amministrativi	2
Operatori amministrativi	4
Agenti amministrativi	4

Area funzionale tecnico-scientifica

Funzionario tecnico	1
Collaboratori tecnici	2
Assistenti tecnici	6
Operatori tecnici	10
Agenti tecnici	5

Area funzionale dei servizi generali

Bidelli	6
Portieri	2

Area funzionale delle biblioteche

Collaboratore di biblioteca	1
Assistenti bibliotecari	2